
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elyira Amata

Elyira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta
Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2166 del 27 OTT. 2015

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Proc. pen. n. 420/2010 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Ragusa. Rimborso, ex art.25 C.C.N.L. dirigenza medica, spese legali al sanitario matr. 4274

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano
Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo
Giovanni Tolomeo

Il 27 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore della UOC Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto nel attesta la regolarità e legittimità

visti gli atti del procedimento penale n.420/2010 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Ragusa avviato nei confronti del sanitario, matr. 4274, già dipendente della scrivente Azienda, definito con sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere, depositata in data 11 ottobre 2011;

preso atto dell'istanza, in atti, con la quale il sanitario, ai sensi dell'art. 25 del vigente CCNL per l'area della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale, richiede la liquidazione del rimborso delle spese processuali sostenute, inoltrando a tal fine le parcelle n. 20/2011 e n. 96/2011 dell'importo di emesse dal legale fiduciario per complessivi €.5012,80, oneri di legge inclusi;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Emilia Romagna n.423/98);

considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

richiamata la procedura aziendale emanata per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione delle predette disposizioni contrattuali;

accertato che le voci di spesa documentate dal Legale nel preavviso di parcella, in atti, sono conformi alle direttive aziendali a suo tempo emanate e disciplinate dal D.M.8 aprile 2004, n.127, vigente all'epoca dei fatti in causa;

ritenuto per quanto finora espresso, di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione le spese processuali sostenute dal dirigente in oggetto, per complessivi euro 5.012,80, oneri di legge inclusi;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di relativa competenza

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere, ex art. 25 del vigente CCNL per l'area della dirigenza medica del S.S.N., al rimborso delle spese processuali, sostenute dal sanitario, matr. 4274 coinvolto nel proc. pen. n.420/2010 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Ragusa, definito con sentenza del G.U.P. di non luogo a procedere perché "il fatto non sussiste", depositata l'11 ottobre 2011;

autorizzare il complessivo costo di €. 5.012,80, oneri di legge inclusi imputandone il costo sul CE 202020201, denominato "rimborso rischi per personale dipendente" aut. n. ___ dell'esercizio finanziario in corso;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	33112		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			